

Corte d'Appello Lecce Sez. I, Sent., 10-04-2018

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI LECCE

La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai magistrati:

- dott. Cosimo Almiento - Presidente
- dott.ssa Patrizia Evangelista - Consigliere
- dott. Andrea Godino - Giudice Ausiliario est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1079 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2014, promossa da:

R.G. (c.f.: (...)) rappresentata e difesa per procura a margine dell'atto di citazione in appello dall'avv. Rosa Recchia, elettivamente domiciliata in Lecce, Via Augusto Imperatore n. 16 presso lo studio dell'avv. Umberto Bisciotti;

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA (c.f.: (...)), in persona del Ministro in carica, e ISTITUTO SCOLASTICO "L. DA VINCI" (c.f.: (...)) in persona del Dirigente in carica, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la sede distrettuale della stessa in Lecce, Via Rubichi n. 23;

APPELLATI

E CONTRO

G.I. S.P.A. (c.f.: (...)), già I.A. S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone per procura alle liti del 18.12.2014 n. 186905 Rep. n. 30367 Racc., elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Tricase, Via Cadorna n. 11 ;

APPELLATA

Svolgimento del processo

Con atto di citazione rispettivamente notificato in data 7.11.2003 e 11.11.2003, R.G. conveniva in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione ed il Liceo L. da Vinci di Fasano davanti al Tribunale di Lecce esponendo che in data 30.11.2000 l'attrice, alunna del suddetto Liceo, nel corso della lezione di educazione fisica, nella fase di atterramento di un salto in lungo, riportava un trauma distorsivo al ginocchio destro che le aveva procurato lesioni alle quali era conseguito un periodo di invalidità temporanea di circa 90 giorni con esiti di invalidità permanente pari al 5% della totale; sostenendo che nel fatto ricorressero estremi di responsabilità ex art. 2048 cod. civ. dell'Istituto scolastico, concludeva chiedendo la condanna dello stesso e del Ministero al risarcimento dei danni subiti, morali e materiali.

Si costituiva il Ministero con comparsa depositata il 30.12.2003 contestando nel merito la fondatezza e chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa la Compagnia presso la quale era assicurato l'Istituto, Istituto che successivamente si costituiva all'udienza del 25.1.2005.

Poiché l'istanza di chiamata in causa veniva rigettata per tardività, il Ministero ed il predetto Istituto convenivano in separato giudizio R.G. e la C.L.A.D. S.p.a., per essere da quest'ultima garantiti e manlevati nell'ipotesi di riconosciuta responsabilità civile per l'incidente.

Si costituivano nel secondo giudizio, iscritto al n. 1026/05 RG, la R.G. ribadendo le proprie conclusioni, e A.L.A.D. S.p.a. contestando nel merito ogni responsabilità dell'Istituto scolastico.

Con ordinanza resa all'udienza del 3.10.2008 veniva disposta la riunione del secondo giudizio al primo.

La causa veniva istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico legale sulla persona dell'attrice.

Con sentenza n. 2077 depositata il 27.5.2014 il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite, rigettava la domanda di R.G. nella causa n. 6942/03 RG e rigettava le domande proposte dal Ministero e dall'Istituto scolastico nel

procedimento n. 1026/05 RG compensando integralmente le spese di lite fra tutte le parti.

Motivava il giudice di primo grado affermando. - che costituiva principio pacificamente consolidato che il regime della responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, nell'ipotesi di danno cagionato dall'alunno a se stesso, fosse quello di natura contrattuale, con le conseguenze che ne derivano sul piano dell'onere probatorio; - che tuttavia tali premesse non alteravano i termini di soluzione della controversia, in quanto, se già le risultanze delle prove testimoniali erano sufficienti ad integrare la prova liberatoria "sia ex art. 2048 che 1218 cod. civ." a favore del Ministero e dell'Istituto scolastico, gli accertamenti effettuati dal C.T.U. portavano ad escludere che le circostanze dedotte dall'attrice (inesperienza o mancanza di istruzioni, mancanza di adeguato preriscaldamento muscolare, omessa sistemazione della sabbia nella buca di atterraggio) avessero avuto alcun rilievo causale nel verificarsi dell'infortunio; - che infatti se da una parte era stata accertata l'attiva presenza dell'insegnante durante lo svolgimento dell'esercizio e l'esecuzione del salto verso la fine dell'ora di ginnastica quando le alunne erano in condizione muscolare idonea, dall'altra parte il C.T.U., chiamato a chiarimenti sul punto, aveva valutato ininfluyente la sistemazione della sabbia nella zona di atterraggio rispetto al tipo di lesione subito dall'attrice, verificatosi ... "in fase di caduta per un cattivo posizionamento del tronco sugli arti inferiori"; - che pertanto, in base al "giudizio controfattuale", anche ipotizzando, al posto delle omissioni addebitate dall'attrice alla scuola, il comportamento alternativo che secondo l'attrice sarebbe stato dovuto, non restava per nulla escluso che l'evento dannoso non si sarebbe comunque verificato; - che in relazione al sinistro de quo avrebbe potuto venire teoricamente in rilievo la polizza di assicurazione nella garanzia contro gli infortuni stipulata dall'Istituto a favore degli alunni con la Compagnia, ma avendo l'attrice nella propria domanda fatto riferimento alla responsabilità ex art. 2048 cod. civ., l'indennizzabilità del sinistro in base a tale polizza doveva ritenersi esclusa dall'ambito dell'azione risarcitoria in concreto esercitata.

Per la riforma della sentenza ha proposto appello R.G. con atto di citazione 13.10.2014, cui hanno resistito il Ministero e l'Istituto L. da Vinci con comparsa di costituzione depositata il 17.12.2014, nonché G.I. S.p.a. (già I.A. S.p.a.) con comparsa depositata il 3.2.2015; la Corte, respinta con ordinanza 16.2.2015 la richiesta dell'appellante di rinnovazione della c.t.u., all'udienza collegiale del 25.10.2017 sulle conclusioni precisate dalle parti come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, tratteneva la causa in decisione con i termini per le difese di cui in epigrafe.

## Motivi della decisione

1. L'appellante formula due motivi di gravame: - con il primo deduce violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per arbitraria ed erronea interpretazione delle risultanze istruttorie, sostenendo in primis di aver fatto riferimento, attraverso il richiamo all'art. 2048 cod. civ. alla responsabilità contrattuale dell'Istituto scolastico, e quindi assumendo come dalle risultanze istruttorie emergesse la prova della scarsa manutenzione della buca di atterraggio, della mancanza di adeguata preparazione muscolare degli alunni all'esercizio e dalla mancanza di adeguate istruzioni da parte dell'insegnante; - con il secondo censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia, ritenendo incoerente il ragionamento del primo giudice che avrebbe dapprima riconosciuto la "serietà" dell'addebito della mancata manutenzione della buca di atterraggio salvo, poi, adeguarsi alle valutazioni del C.T.U. sull'irrelevanza della tipologia del piano di caduta rispetto alle lesioni subite dall'attrice e, ancora, ritenendo inammissibile la consulenza tecnica nella parte relativa alla determinazione delle cause dell'incidente, lacunose e dubbie le sue conclusioni, ed infine nulla la stessa c.t.u. in quanto sarebbe andata oltre i limiti delineati dal quesito e consentiti dalla legge; concludeva chiedendo la condanna al risarcimento solidalmente od alternativamente da parte dell'Amministrazione scolastica o della Compagnia Assicuratrice.

2. Valutando congiuntamente i motivi dell'appello, stante la loro stretta connessione, la Corte ritiene gli stessi infondati, rilevando che: - 2.1) l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c. nella parte in cui richiede la condanna in proprio favore della Compagnia assicuratrice, trattandosi di domanda nuova non proposta dall'attrice in primo grado; - 2.2) la deduzione da parte dell'attrice della responsabilità ex art. 2048 cod. civ. fa riferimento ad una particolare forma di responsabilità aquiliana per violazione dei doveri di vigilanza e custodia e non ad una responsabilità di natura contrattuale; nella fattispecie tuttavia la questione non ha rilevanza alcuna, in quanto il primo giudice, valendosi del ..."potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti oggetto delle controversie" ha esaminato i profili di possibile imputabilità alla scuola dell'infortunio sotto l'aspetto della responsabilità contrattuale, ritenendo comunque il fatto non imputabile all'amministrazione scolastica; - 2.3) dalle risultanze processuali non emerge alcun elemento relativo ad una non corretta manutenzione della c.d. buca di atterraggio nella quale gli alunni

terminavano il loro esercizio di salto in lungo; le dichiarazioni del teste S., laddove afferma che il sedime di detta buca di atterraggio aveva consistenza tale da non sembrare che la stessa fosse riempita con sabbia e che la misurazione dei salti veniva presa facendo riferimento alla scarpa di ciascun alunno dopo l'atterraggio, sono per la prima parte in contrasto con le deposizioni di altri testi (fra i quali i testi T. e L.) e per la seconda parte in contrasto con ogni logica esecutiva dell'esercizio sportivo; infatti è noto come la lunghezza del salto in lungo si misuri dal punto di caduta del corpo, più prossimo alla pedana di elevazione, quale risulta dall'impronta di esso rilevata a terra; tali dichiarazioni debbono ritenersi pertanto inattendibili per quanto riferite alle suddette circostanze; dalle risultanze processuali emerge, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante, che prima dell'esercizio gli alunni avevano fatto alcuni giri di corsa per scaldare la muscolatura, attività da ritenersi sufficiente ed adeguata in relazione al caso di specie (non essendo concretamente possibile pretendere dalla scuola, nell'ora curricolare di educazione fisica, preventivi esercizi di "potenziamento neuromuscolare" o di ginnastica "propriocettiva" che presuppongono attrezzature particolari e tempistiche incompatibili con il programma scolastico), e che la sabbia nella buca era oggetto di puntuali verifiche e sistemazioni; è risultato inoltre che gli alunni non erano inesperti dell'esercizio di salto, avendolo già praticato nell'ora di ginnastica, e che l'incidente era avvenuto al secondo od al terzo salto eseguito dall'infortunata, per cui anche sotto questo aspetto il gravame risulta infondato; - 2.4) la consulenza tecnica svoltasi in primo grado, nella quale il Perito d'ufficio è stato chiamato due volte a chiarimenti confermando ed argomentando ulteriormente le proprie valutazioni, è stata accurata ed esaustiva; in particolare, in ordine al nesso causale, il C.T.U. ha ritenuto che né il riscaldamento muscolare né la manutenzione della zona di atterraggio abbiano avuto influenza sul verificarsi del trauma essendo la causa della lesione ... "la brusca iperestensione del ginocchio o ancor più verosimilmente il meccanismo di torsione del corpo dopo l'atterraggio con il piede bloccato"....; lo stesso ha ancora precisato che ..."il trauma si determina dalla metodica con cui il soggetto cade dopo il salto, condizione assolutamente imprevedibile e imm modificabile dalla volontà di terzi che possono impartire soltanto le nozioni teoriche basilari della metodica"... le conclusioni del C.T.U., sono documentate, logiche ed adeguatamente motivate onde non vi è motivo di discostarsi dalle stesse; in ordine alle censure di nullità della c.t.u. dedotte dall'appellante, occorre dichiarare l'inammissibilità delle stesse in quanto tardive, dovendo tali censure essere svolte a pena di decadenza nella prima udienza o nella prima difesa successiva al deposito della relazione peritale; . 2.5) l'incidente deve essere pertanto ascritto esclusivamente al fatto dell'infortunata, che nel caso di specie assume rilievo di caso fortuito, esimente della responsabilità scolastica, non potendosi ritenere che detta

responsabilità possa fondarsi unicamente sulla circostanza oggettiva di aver organizzato l'esercizio di salto in lungo: ..."In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex art. 2048 c.c. non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente impegnato nella gara e che, inoltre, la scuola non abbia predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto" (Cass. civ. sez. III, 28.9.2009 n. 20743).

3. . L'integrale soccombenza dell'appellante determina la condanna della stessa alla rifusione delle spese giudiziali, liquidate ex D.M. n. 55 del 2014 come in dispositivo, a favore degli appellati; poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è stato integralmente respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

#### P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce, Sezione Prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2077 del 25.7.2014 così provvede:

- rigetta l'appello confermando l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado che liquida a favore del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e del Liceo L. da Vinci di Fasano in Euro 3.000,00 oltre 15% rimborso spese forfettizzato, C.P.A. ed IVA come per legge, ed in favore di G.I. S.p.a. in Euro 3.000,00 oltre 15% rimborso spese forfettizzato, C.P.A. ed IVA come per legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.

Così deciso in Lecce, il 15 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2018.